



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
(*Provincia di Reggio Emilia*)

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI E
DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN SEDE FISSA

INDICE

Art. 1	Definizione di chiosco
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Caratteristiche del chiosco
Art. 4	Tipologie dei siti
Art. 5	Criteri e strumenti di collocazione
Art. 6	Concessione di occupazione di suolo pubblico e titolo abilitativo alla costruzione del chiosco - modalità per la richiesta ed il rilascio
Art. 7	Autorizzazione all'esercizio dell'attività - modalità per la richiesta ed il rilascio
Art. 8	Sanzioni amministrative
Art. 9	Norme finali

ART. 1 – DEFINIZIONE DI CHIOSCO

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per *chiosco* si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi di diversa merceologia, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di Concessione, stagionale e non, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente regolamentazione definisce le caratteristiche dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili nell'ambito del territorio comunale, frazioni comprese, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario stagionale, o in sede fissa.
2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/1991, e successiva Legge Regionale n. 14/2003, per le attività di artigianato di cui alla Legge 443/1985, e per le attività commerciali in genere di cui alla Legge n. 114/1998, e successiva Legge Regionale n. 14/1999.

ART.3 – CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO

1. La realizzazione di tali strutture dovrà attenersi fedelmente ai disposti di cui alla Legge n. 13/1989 per il superamento delle barriere architettoniche.
2. La manutenzione e gestione del chiosco si intende a completo carico del soggetto interessato che, inoltre, dovrà garantire sul decoro dello stesso. Nel caso in cui all'interno del chiosco fosse presente un servizio igienico destinato al pubblico uso (eventualmente anche in orari diversi di esercizio dell'attività), sarà la stessa Autorizzazione a definire modalità e soggetti che ne cureranno la manutenzione e l'igiene in itinere.
3. Il Comune, in ogni caso, per motivi di ordine pubblico, di natura storico/ambientale o di quant'altro di stretta competenza della Pubblica Amministrazione, si riserva

comunque la possibilità di richiedere specifiche caratteristiche formali per interventi particolari.

ART. 4 – TIPOLOGIE DEI SITI

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:
 - a) Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - b) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 12.00 dalle intersezioni stradali.
 - c) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso che l'inserimento del chiosco penalizzi per estensione il patrimonio verde comunale, il Concessionario sarà tenuto ad indennizzare, secondo valutazione effettuata dall'Ufficio Patrimonio e Ambiente, un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento stesso o in alternativa in aree verdi limitrofe.
 - d) Su aree contigue a quelle dei mercati esclusivamente per l'attività di somministrazione nel rispetto dei punti precedenti.
 - e) Nelle ulteriori aree aventi una destinazione pubblica , quali parcheggi o per servizi di vario genere, sempre che l'utilizzo non si ponga in contrasto con il Codice della Strada e non vada ad alterare la dotazione di standards urbanistici, laddove già carente.
2. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli Uffici competenti.
3. Gli ambiti di cui sopra potranno essere concessi, autorizzati e, conseguentemente, utilizzati solo ed esclusivamente per l'esercizio delle seguenti attività e/o destinazioni d'uso:
 - a) artigianato di servizio con somministrazione di alimenti e bevande (quali piadineria, gelateria);
 - b) attività di commercio al dettaglio per la vendita di piante e fiori (fiorista);
 - c) attività di commercio al dettaglio per la vendita di riviste e giornali (edicola) in forma esclusiva e/o non esclusiva;
 - d) attività di commercio al dettaglio per la vendita di prodotti di derivazione agricola (distributori di latte crudo).
4. Le suddette tipologie potranno eventualmente essere modificate o integrate dall'Amministrazione Comunale nel corso degli anni, ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto delle variazioni da portare a compimento.

ART. 5 – CRITERI E STRUMENTI DI COLLOCAZIONE

1. L'installazione del chiosco dovrà osservare in termini rigorosi le indicazioni e le norme del Nuovo Codice della Strada e non dovrà limitare in alcun modo l'attività di mobilità pedonale, ciclabile e veicolare.
2. Il chiosco, da realizzarsi secondo le indicazioni e le prescrizioni di cui al presente Regolamento, dovrà essere collocato nel luogo indicato, rispettando tanto le caratteristiche logistiche e dimensionali dello stesso sito, quanto le proprietà architettoniche e funzionali del manufatto.
3. Il chiosco non sarà ammissibile in aree destinate anche solo se stagionalmente a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o a ridosso delle medesime.

4. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico annesse a tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti, è a totale carico del concessionario; laddove quest'ultimo non dovesse provvedere in prima persona, i lavori di ripristino saranno eseguiti dal Comune ed addebitati al Concessionario medesimo.
5. L'installazione del manufatto è subordinata all'ottenimento di formale assenso da parte del competente Servizio Comunale; detto titolo abilitativo sarà rilasciato in forma gratuita, e sarà comprensivo altresì anche della Concessione di occupazione del suolo pubblico, costituente l'area di sedime dello stesso manufatto.

ART. 6 – CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E TITOLO ABILITATIVO ALLA COSTRUZIONE DEL CHIOSCO - MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO

1. I soggetti interessati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento dovranno presentare formale istanza al Comune, ai fini dell'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico e del titolo abilitativo alla realizzazione del manufatto, da redigersi in forma unica, adempiendo a quanto richiesto in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Normativa Edilizia, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), dal presente Regolamento, dalla Normativa inerente la sicurezza degli impianti (Legge n. 46/1990), dalle Normative inerenti le Norme Igienico Sanitarie, e successive modificazioni.
2. Al fine dell'ottenimento della Concessione e del titolo abilitativo di cui al comma precedente (che l'Amministrazione rilascerà attraverso un unico atto), l'istanza di cui sopra, da prodursi in carta legale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Progetto in quattro copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata (comprensivo di lay-out interno), nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire, ovvero, l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passeggi pedonali, accessi carrai;
 - b) Planimetrie dell'area quali: estratto di P.R.G. in scala 1:5.000 e particolari in scala 1:200, recanti le circostanziate ubicazione e dimensione dell'area pubblica oggetto di concessione, l'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante, prospetti e sezioni del manufatto proposto, con i necessari riferimenti all'edificio circostante, dando atto che detti elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione;
 - c) Relazione tecnico-descrittiva in quattro copie;
 - d) Parere espresso dalla competente Autorità Sanitaria Locale, qualora l'attività si configuri come vendita e/o trattamento di generi alimentari;
 - e) Eventuali pareri degli Enti competenti per la collocazione in luoghi soggetti a vincoli.
3. Nel termine massimo di giorni 30 (trenta) successivi la presentazione dell'istanza succitata, il servizio competente dovrà esprimersi in merito al rilascio della Concessione e del titolo abilitativo richiesti, ovvero richiedere integrazioni alla documentazione presentata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Il soggetto, a sua volta e nel termine massimo di giorni 60 (sessanta) successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, dovrà provvedere a depositare presso i competenti servizi, eventuali integrazioni al progetto esecutivo del chiosco destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia. Il servizio competente dovrà esprimersi definitivamente in merito nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della documentazione integrativa.
5. Il servizio comunale competente provvederà al rilascio di un unico atto inerente sia la Concessione di occupazione di suolo pubblico, che il titolo abilitativo richiesti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di Edilizia Privata, dandone puntuale comunicazione al soggetto interessato e al servizio comunale per le Attività Produttive; successivamente al ritiro dell'atto di cui sopra, il soggetto titolare potrà dare corso ai lavori di costruzione del manufatto oggetto dello stesso atto, dandone formale comunicazione agli uffici preposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
6. Successivamente alla conclusione dei lavori di installazione del manufatto di che trattasi, della quale si dovrà produrre formale comunicazione ai competenti servizi della Pubblica Amministrazione, il soggetto titolare dovrà produrre attestato di regolare esecuzione della struttura, accompagnato dalle singole certificazioni inerenti la sicurezza degli impianti di cui alla Legge 46/1990, richiedendo contestualmente il certificato di idoneità della struttura stessa, ai fini del suo utilizzo, che l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare a seguito di formale sopralluogo o prodursi per effetto delle procedure di silenzio assenso, nei termini di giorni 30 (trenta) successivi alla richiesta della certificazione anzidetta.
7. L'atto di Concessione per l'occupazione di suolo pubblico ed il titolo abilitativo alla realizzazione del manufatto, sono rilasciati in forma unica, come indicato dal presente Regolamento, al solo soggetto che ne ha fatto richiesta ed è pertanto vietata qualsiasi forma di utilizzo alternativo da parte di altri soggetti, tanto dell'area pubblica, quanto del manufatto, a meno di specifico assenso prodotto in forma esclusiva da parte della Pubblica Amministrazione.
8. La Concessione di Occupazione di suolo pubblico ha durata di anni 10 (dieci) a far tempo dalla data di rilascio della concessione stessa ed è rinnovata alla sua scadenza previa dichiarazione di proseguimento di attività da redigersi su apposito modulo all'ufficio competente da presentarsi almeno 30 giorni prima dalla scadenza della stessa, così come indicato all'art.10 del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
9. Qualsiasi onere inerente l'installazione del chiosco (ivi comprese l'acquisto del medesimo e le spese di allacciamento ai pubblici servizi) è a completo carico del soggetto titolare della Concessione che, a sua volta, trascorsi i termini di validità dello stesso atto, dovrà provvedere alla rimozione di detto manufatto, riconsegnando alla Pubblica Amministrazione l'area utilizzata alle medesime condizioni in cui era stata acquisita.
10. Per motivi di interesse pubblico, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare l'atto unico rilasciato, con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta), con particolare riferimento ai casi di preservazione della sicurezza e della pubblica e privata incolumità in materia di viabilità, igiene e/o decoro urbano; al titolare dell'atto non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata riferita al periodo di effettiva mancata occupazione, sempre che la rinuncia alla prosecuzione dell'attività (con relativa e formale comunicazione alla Pubblica Amministrazione) avvenga durante il corso del primo semestre dell'anno.
11. La decadenza dell'atto unico rilasciato si configura con:

- a) il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti;
- b) con l'eventuale sublocazione non autorizzata;
- c) il mutamento della destinazione d'uso della struttura o l'esecuzione di modifiche alla stessa, quando non autorizzate;
- d) il mancato rispetto dell'impegno alla manutenzione e al mantenimento di un adeguato decoro del chiosco destinato all'esercizio dell'attività commerciale.

12. In questi casi di inottemperanza, la Pubblica Amministrazione provvederà formalmente a revocare in termini immediati l'atto rilasciato nei confronti dei soggetti titolari che, a loro volta, dovranno lasciare libera l'area concessa nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, trascorsi i quali senza che i soggetti abbiano provveduto per quanto ordinato, si interverrà con le modalità coattive previste dalla legge, fermo restando che ogni ordine di onere inerente e/o derivante da tale operazione è a carico del titolare dell'atto.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO

1. I soggetti interessati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, una volta ottenuto l'atto unico di concessione di suolo pubblico e di realizzazione del chiosco nei modi e nei tempi di cui al precedente art.6, dovranno presentare formale istanza al Comune, ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta, da redigersi in carta legale, adempiendo a quanto richiesto in materia di commercio e artigianato.
2. Al fine dell'ottenimento dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività, la succitata istanza dovrà essere corredata di tutta la documentazione di rito necessaria al tipo di attività da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Nel termine massimo di giorni 30 (trenta) successivi la presentazione dell'istanza succitata, il servizio competente dovrà rilasciare parere in merito al rilascio dell'Autorizzazione richiesta, fermo restando la verifica dei requisiti morali, professionali e della documentazione tutta necessaria all'ottenimento di quanto sopra, procedendo a comunicare formalmente all'interessato l'esito di detto operato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso di attività che preveda la somministrazione di alimenti e bevande, contestualmente alla istanza di rilascio dell'assenso edilizio, il soggetto richiedente dovrà produrre copia della notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
5. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata al solo soggetto che ne ha fatto richiesta ed è pertanto vietata qualsiasi forma di utilizzo alternativo da parte di altri soggetti, a meno di specifico assenso prodotto in forma esclusiva da parte della Pubblica Amministrazione.
6. L'effettivo esercizio dell'attività da parte dell'assegnatario dovrà iniziare entro e non oltre mesi 6 (mesi) dal rilascio dell'Autorizzazione stessa, pena la decadenza dell'Autorizzazione rilasciata.
7. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività decade alla scadenza dei termini della Concessione per occupazione di suolo pubblico rilasciata in precedenza sull'area su cui l'attività stessa si svolge, ed è tacitamente rinnovata alla sua scadenza con dichiarazione di proseguimento di attività di cui al punto 8. dell'art. 6 del presente Regolamento.

8. Per motivi di interesse pubblico, con particolare riferimento ai casi di preservazione della sicurezza e della pubblica e privata incolumità in materia di igiene e/o decoro urbano, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare l'Autorizzazione rilasciata, che potrà avere effetti immediati dal ricevimento della formale comunicazione.
9. La decadenza dell'Autorizzazione rilasciata si configura con il mutamento dell'attività autorizzata ed esercitata o in ragione dell'apporto di modifiche alla stessa, quando non autorizzate.
10. Qualora il titolare dell'esercizio, per qualsiasi motivo, dovesse o volesse rinunciare all'attività preventivamente alla scadenza dei termini convenuti, dovrà provvedere a comunicare formalmente tale necessità alla Pubblica Amministrazione che a sua volta revocherà in termini immediati l'Autorizzazione rilasciata.

ART. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento per quelle indicate al successivo comma 2 del presente articolo, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 103,29 ed € 619,74, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo quelle regolamentate da norme e disposizioni specifiche, si configurano nella mancata o non idonea esecuzione delle prescritte opere di manutenzione, relative tanto al manufatto, quanto all'area concessa in uso.
3. Alle violazioni del presente Regolamento che comportano l'irrogazione della sanzione amministrativo-pecuniaria di cui al precedente comma 1, o l'inosservanza di quanto specificatamente indicato al precedente comma 2 e per le quali il soggetto responsabile non provvede a porvi rimedio consegue la rimozione (per mezzo di specifica ordinanza) delle strutture collocate in assenza e/o in difformità a quanto autorizzato.

ART. 9 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento si rimanda a quanto già disposto in materia di Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, Normativa Edilizia, Regolamento di Polizia Urbana, Nuovo Codice della Strada, Normativa inerente la sicurezza degli impianti, Normative inerenti agli aspetti Igienico Sanitarie e quant'altro comunque inerenti alle attività di cui al presente Regolamento.